



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FAUSTI

Seduta del 26/10/2021

### FATTO

Il Cliente, a seguito della successione dei genitori defunti, chiede il rimborso di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie Q/P:

- Buono n.640, emesso il 19/12/1986 per un valore di 1.000.000 lire;
- Buono n. 480, emesso il 19/12/1986 per un valore di 500.000 lire;
- Buono n. 187, emesso il 03/01/1989 per un valore di 5.000.000 lire.

L'Intermediario voleva liquidare al ricorrente "un importo nettamente inferiore a quanto letteralmente previsto nei buoni in loro possesso".

Il Cliente afferma che i perdetti buoni "erano stati apposti due timbri. Uno sulla parte anteriore con la dicitura "SERIE Q/P" ed un ulteriore timbro sulla parte posteriore recante le seguenti misure dei tassi di interesse: "B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,5% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno". Nulla era stato indicato e/o modificato in merito al saggio di interessi relativi agli anni dal 21° al 30°. [...] preso atto che la dicitura relativa agli interessi dal 21° al 30° sul retro dei buoni non è stata modificata, e/o integrata, la stessa deve ritenersi valida ed efficace e, pertanto, per il periodo dal 21° al 30° anno di detenzione del titolo dovrà essere riconosciuto ai



ricorrenti quanto previsto sul titolo stesso [...], con l'apposizione del timbro sul retro del buono sono stati comunicati formalmente al sottoscrittore esclusivamente le variazioni dei tassi d'interesse per i primi 20 anni di vita del buono, mentre nessuna indicazione è stata riportata per gli anni successivi al ventesimo; la variazione unilaterale dei tassi, senza comunicazione diretta agli interessati, rappresenta una violazione degli obblighi contrattuali e del principio di buona fede contrattuale.

Pertanto, l'intermediario, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, dovrebbe provvedere a liquidare l'importo risultante dal tenore letterale dei buoni postali per il periodo intercorrente dal ventunesimo al trentesimo anno".

Il cliente chiede la somma ad esso spettante per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, ed espressamente quantificata titolo per titolo, nonché il rimborso delle spese del procedimento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario anzitutto eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF: i buoni sono stati sottoscritti tra il 1986 e il 1987. Rileva che la controversia attiene ai rendimenti stabiliti all'atto di sottoscrizione del contratto e, quindi, a vizio genetico di quest'ultimo. L'Intermediario eccepisce altresì l'incompetenza per materia dell'ABF: evidenzia che i BFP sarebbero prodotti finanziari emessi dalla CDP, disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB.

Nel merito afferma quanto segue:

- la serie ordinaria "Q" fu istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM 13.6.1986, istitutivo della serie Q, era necessario apporre sul titolo il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- i buoni in controversia sono stati emessi su modulo della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- alla scadenza, l'Intermediario ha correttamente offerto al titolare l'importo calcolato ai tassi indicato nel DM 1986 fino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno;
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione;
- l'operato dell'Intermediario è, pertanto, del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P come riconosciuto anche dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018);



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo);
- il sottoscrittore conosceva la Serie di appartenenza dei buoni sottoscritti ed il loro rendimento;
- i buoni non sono titoli di credito, ma titoli di legittimazione e ad essi non si applica i principi di autonomia causale e letteralità;
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), la cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).

Chiede pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile o di respingerlo nel merito.

Nelle repliche il Cliente contesta la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall'Intermediario e rinnova la domanda del ricorso affinché l'intermediario "applichi, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, le condizioni riportate sul retro dei 3 Buoni Postali Fruttiferi [...], e di conseguenza corrisponda ai ricorrenti i maggiori importi dovuti al netto della ritenuta fiscale, ove imposta".

## DIRITTO

Sulle questioni pregiudiziali, il costante orientamento ABF è nel senso di escludere la fondatezza di entrambe le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.

Quanto alla seconda eccezione che l'intermediario caparbiamente ripropone ogni volta in casi analoghi, nonostante il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.F.P. A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La «raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti» è



espressamente qualificata come «risparmio postale» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha poi chiarito che: «il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili» (art. 2, 6° comma). Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.F.P., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura. (Cfr. *ex multis*, Collegio di Roma, n. 1572 del 2013, n. 226 del 2013 e n. 1846 del 2011; decisioni A.B.F., Collegio di Milano, n. 38 del 2012 e n. 315 del 2011; Coll. Milano n. 206/2014; cfr. altresì Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013; Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013 e Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013; nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito.

Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò implicando la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo. Pertanto, con riferimento ai buoni della serie Q/P, come quelli in oggetto, la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta quella stabilita nei timbri sul retro dei buoni, apposti alla data della loro emissione successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986; con riguardo ai rendimenti dei primi venti anni ciò non può essere messo in discussione, né viene contestato.

Il collegio ricorda che tuttavia la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) ha, altresì, valorizzato il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sui titoli, ed osserva, quindi, che nella fattispecie, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento ha pertanto creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si ritiene verificata la eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986, e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e originariamente descritte sui titoli stessi (anche se non spetta al Collegio occuparsi del conteggio materiale dei rendimenti).

Gli argomenti sopra indicati costituiscono orientamento consolidato dei Collegi territoriali; non solo: il Collegio di Coordinamento, con decisione n.6142 del 3 aprile 2020, ha ritenuto il descritto consolidato indirizzo dell'ABF meritevole di essere pienamente confermato, anche alla luce della recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, la quale, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo anno al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA